



16
APRILE

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso-

Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020, se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non verranno applicate sanzioni ed interessi.

A titolo indicativo:

- Iva mese di febbraio e saldo IVA 2019;
- ISI e IVA forfetaria apparecchi da intrattenimento;
- Ritenute d'acconto operate in febbraio;
- Tassa annuale libri sociali;
- Contributi previdenziali retribuzioni di febbraio compreso INAIL e contributi gestione separata.

▪ **Versamento IVA mese precedente, ritenute, addizionali e contributi dipendenti**

Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese marzo, ritenute lavoro dipendente ed assimilati, addizionali regionale e comunali e contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL.

E' stata prevista la possibilità di differire i suddetti versamenti dal **16 aprile al 30 giugno p.v.** o in 5 rate mensili di pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- **per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del decreto, occorre una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
- **per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del decreto, occorre una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo 2019 a prescindere dal volume dei ricavi/compensi.

▪ **Versamento ritenute**

Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente.

▪ **Versamento Imposta sugli intrattenimenti**

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di **Marzo 2020** cod. trib. 6728.

Entro tale data è possibile la rimessione in termini per l'eventuale mancato pagamento ISI relativo al mese di febbraio.

Sospensione per specifici soggetti

Per i soggetti esercenti specifiche attività di cui:

- **all'art. 8, D.L. n. 9/2020** (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- **all'art. 61, D.L. n. 18/2020** (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);

il D.L. 23/2020 ha disposto che "restano ferme" le sospensioni già previste, **per i versamenti/termini** che scadono nel periodo **02.03 - 30.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL;**
- **versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio ed il saldo IVA 2019.

I versamenti sospesi (*ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3*) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l'01.06.2020 (*il 31.5.2020 cade di domenica*); oppure in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo di cui la prima scadente il 01 giugno.



Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche **la sospensione opera fino al 31.05.2020.**

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.06.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'01.06.2020.

Si precisa che, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 02.3 - 30.4.2020 e dell'IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che "non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione" disposta dall'art. 18 del "nuovo" Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione al 30 giugno.

In tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA in scadenza il 16.04 ed il 18.05.2020.

Presentazione dichiarazione periodica CONAI

Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al:

- **mezza di Marzo 2020** per i contribuenti tenuti a cadenza mensile;
- **1° trimestre 2020** per i contribuenti con periodicità trimestrale.

E' prevista la possibilità di effettuare l'adempimento senza sanzioni entro il 20 maggio p.v.

Entro il 20 aprile dovrà invece essere effettuato l'adempimento relativo al mese di febbraio in scadenza per il 20 marzo (qualora non effettuato).

Sul sito <http://www.conai.org> è disponibile la nuova guida 2020

20
APRILE

Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 1° trim. 2020

Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 1° trim. 2020 **solo per i contribuenti con importo superiore ad € 1.000,00 all'anno**

Prossimi trimestri

Dal 1° aprile al 30 giugno 2020
Dal 1° luglio al 30 settembre 2020
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

Termine di versamento imposta di bollo

20 luglio
20 ottobre
20 gennaio 2020

Per i contribuenti **con importo NON superiore ad € 1.000,00 all'anno** le scadenze sono:

- **16 giugno 2020** 1° semestre 2020
- **16 dicembre 2020** 2° semestre 2020

Il "Decreto liquidità" ha previsto la possibilità di differire il pagamento:

- qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I° trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250,00 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250,00 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell'anno;
- se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel II° trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare è inferiore a 250,00 euro, il versamento dell'imposta relativa al I° e II° trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III° trimestre dell'anno di riferimento.

29
APRILE

F24 imposta bollo virtuale anno 2019 (120 giorni dal termine dell'esercizio)

Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è **2501**, con anno di riferimento 2019.



30 APRILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2020. Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1) ▪ STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – comunicazione compensi 2019 Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e mettono a disposizione locali forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2018 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. ▪ Certificazioni Uniche – consegna Per il 2020, è slittato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. ▪ Certificazioni Uniche – Per il 2020, non verranno applicate le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall' art. 4, c. 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le stesse siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
<u>PROROGHE AL 30 GIUGNO</u>	
31 marzo Con possibilità di proroga al 30 GIUGNO	<p style="text-align: center;">Adempimenti in scadenza entro il 31.03.2020 prorogati al 30 giugno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello EAS – Enti associativi comunicazione - Proroga 30/06/2020 Scadenza invio telematico comunicazione di variazione dei dati rilevanti precedentemente comunicati. Il modello infatti deve essere, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; in questa ipotesi, la scadenza è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. ▪ Comunicazione annuale PILE ed accumulatori - Proroga 30/06/2020 Scadenza per la presentazione della comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, www.registropile.it.
10 APRILE e 20 Aprile proroga al 30 GIUGNO	<p style="text-align: center;">Adempimenti in scadenza il 10 – 20 aprile prorogati al 30 giugno p.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO - Proroga 30/06/2020 Relativamente alle operazioni per l'anno 2018 di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00 (importo modificato dal 01.01.2019 in precedenza 10.000,00), è previsto l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate da inviare: <ul style="list-style-type: none"> - entro il 10/04 p.v. per i soggetti IVA mensili - entro il 20/04 per i soggetti IVA trimestrali
25 APRILE Con possibilità di proroga al 30 GIUGNO	<p style="text-align: center;">Adempimento in scadenza il 25 aprile prorogati al 30 giugno p.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi INTRASTAT - Proroga 30/06/2020 Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di <i>Marzo 2020</i> e I° trimestre 2020. La scadenze del mese di marzo – aprile e maggio possono essere prorogate, <i>in base all'art. 62 c. 6 del decreto legge 18/2020</i>, al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)



Adempimenti in scadenza il 30 aprile prorogati al 30 giugno p.v.

30
APRILE

Con
possibilità di
proroga al

30
GIUGNO

30
APRILE

Con
possibilità di
proroga al

30
GIUGNO

Richiesta rimborso/compensazione credito IVA trimestrale – Proroga 30/06/2020

Scadenza presentazione richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al **1° trimestre 2020** (gennaio – marzo)

Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l'Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, il modello potrà essere inviato - senza applicazione di sanzioni - entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda che la domanda deve essere presentata prima della compensazione.

–Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it (int. 4 1)

Comunicazione ESTEROMETRO - Proroga 30/06/2020

Comunicazione dati fatture da e verso l'estero per le fatture del **1° trim. 2020** (mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020).

Invio telematico corrispettivi - Proroga 30/06/2020

Termine trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mese di **marzo 2020 solo per i soggetti obbligati a tale adempimento dal 2020**, ma non ancora abilitati o dotati di registratori telematici.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2020 - Proroga 30/06/2020

Termine presentazione della dichiarazione Iva annuale 2020 relativa all'anno d'imposta 2019.

Per effetto dell'art. 62 c. 1 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "Cura Italia") è, infatti, possibile presentare la dichiarazione entro il più ampio termine del **30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

Mud 2019 - Proroga 30/06/2020

Entro il 30 aprile 2020, devono essere inviate le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, per via telematica da mudtelematico.it.

Il Mud è articolato in sei comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
4. Comunicazione Imballaggi
5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE

Comunicazione annuale RAEE - Proroga 30/06/2020

Entro il 30 aprile 2020 i soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare alla Camera di commercio i dati relativi alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente.

Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto - Proroga 30/06/2020

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il termine del 30 aprile 2020 deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di prodotto consumati.

Per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si evidenzia che, a decorrere dal 2020, per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, deve essere rispettato il nuovo parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso. Ciò ha richiesto la modifica del quadro A dell'istanza da inviare all'Agenzia delle Dogane per il riconoscimento del beneficio in esame.

Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)



VARIE	
<p>Si ricordano inoltre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF - Art. 37 D.L. 18/2020 È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.02 - 31.5.2020, da effettuarsi entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi. ▪ VALIDITA' CERTIFICATI CCIAA - Art. 103 c. 2 D.L. 18/2020 I certificati registro imprese in scadenza tra il 15 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. ▪ VALIDITA' DOCUMENTI - prorogata al 31.08 la validità dei documenti di identità e delle patenti. <i>La proroga non vale per l'espatrio: i documenti valgono solo in Italia e non all'estero;</i> - proroga al 31.10 per revisioni e controlli tecnici sui veicoli da effettuare entro il 31.07. ▪ 730 PRECOMPILATO La messa a disposizione del 730 precompilato slitta dal 15 aprile al 05 maggio 2020. ▪ CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64 D.L. 18/2020 È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese/ lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19. (In attesa di decreto attuativo per la fruizione)
<p>7 MAGGIO</p>	<p style="text-align: center; background-color: yellow;">Scadenza del 7 maggio p.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elenchi 5 per mille Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere all'Agenzia delle entrate, istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del contributo. Entro il 30 giugno 2020, invece, dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale delle Entrate competente; all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale, invece, le associazioni sportive dilettantistiche. I soggetti che sono presenti nell'elenco permanente non sono tenuti a ripresentare la domanda.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani